

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
485/2013/R/EFR**

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO
A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI SOGGETTI
ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA.
ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE DI UN VALORE COSTANTE DEI
TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GRANDI PROGETTI**

*Mercato di incidenza:
energia elettrica e gas naturale*

31 ottobre 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 31 ottobre 2013, 484/2013/R/efr.

Tale procedimento si è reso necessario al fine di poter ottemperare a quanto disposto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Tale decreto ha modificato i ruoli dei soggetti coinvolti, intestando al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'adeguamento delle linee guida alla base del funzionamento del meccanismo stesso, precedentemente in capo all'Autorità. Nel documento vengono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito sia alla determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi secondo i criteri di cui all'articolo 9 del decreto sia ai c.d. grandi progetti di cui all'articolo 8.

Tali orientamenti hanno necessariamente carattere preliminare in ragione del fatto che l'attuazione delle previsioni sopra richiamate non può prescindere dalla valutazione contestuale di quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tecnica, di cui è prevista una ridefinizione ed integrazione da parte dei Ministri sopra richiamati entro la fine del 2013.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le proprie osservazioni entro il **25 novembre 2013**.*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 10, dell'Allegato A alla deliberazione GOP 46/09, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, le osservazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: email (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati**

Unità Produzione di energia, fonti rinnovabili ed efficienza energetica

piazza Cavour, n. 5 – 20121 Milano

tel. 02.65565.284/290

fax 02.65565.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

<i>Executive Summary</i>	4
1 Introduzione.....	5
2 Le evoluzioni intervenute fino ad oggi nella disciplina relativa al rimborso dei costi sostenuti dai soggetti obbligati	5
3 Gli elementi di contesto.....	9
4 Analisi e valutazioni	14
5 Gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione del contributo tariffario	20
6 Gli orientamenti dell’Autorità in merito ai grandi progetti	28

Executive Summary

Il documento presenta i primi orientamenti dell’Autorità ai fini della definizione delle modalità operative per l’attuazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 in materia di Titoli di efficienza energetica, con riferimento alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi e alla facoltà per i titolari di “grandi progetti” di avvalersi di un incentivo di valore costante nel corso di tutta la vita utile del progetto.

Nel **Capitolo 1** vengono illustrate le disposizioni del nuovo decreto, con particolare riferimento ai compiti residuali assegnati all’Autorità in materia di regolazione economica del meccanismo dei TEE.

Per agevolare l’illustrazione e la valutazione le analisi e gli orientamenti esposti nei Capitoli 4, 5 e 6, nel **Capitolo 2** del documento sono brevemente ripercorse le tappe dell’evoluzione normativa e regolatoria che ha interessato la tematica della copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati. Vengono dunque messi in evidenza i risultati delle analisi già compiute e le diverse ipotesi già sottoposte alla consultazione in precedenti documenti, in modo tale da chiarire le ragioni che hanno portato all’adozione del criterio di aggiornamento del contributo tariffario utilizzato tra il 2009 e il 2012.

Prendendo spunto dagli elementi messi in evidenza nel Capitolo 2, il **Capitolo 3** fornisce alcuni elementi informativi inerenti i principali elementi che caratterizzano il contesto nel quale tale tematica si inserisce: l’andamento dei mercati dei TEE e dei vettori energetici, le interazioni con gli altri meccanismi incentivanti attivati in Italia, i contenuti della Strategia energetica nazionale, ecc.

Il **Capitolo 4** viene poi dedicato alla valutazione di come le previsioni del nuovo decreto si rapportino alle analisi compiute nei precedenti Capitoli 2 e 3, evidenziando in particolare i fattori che indurrebbero a modificare le regole di determinazione del contributo tariffario da adottare nei prossimi anni rispetto a quelle attualmente in vigore.

I **Capitoli 5 e 6**, infine, presentano le conclusioni delle analisi compiute in precedenza e avanzano proposte operative per disciplinare quanto indicato dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012. In particolare, al Capitolo 5 si prevede l’adozione di soluzioni per il prossimo periodo 2013-2016, nonché in via eccezionale di specificità per l’anno 2013, e, comunque, la possibilità di successive rivalutazioni, mentre al Capitolo 6 vengono espressi gli orientamenti dell’Autorità per quanto riguarda la disciplina dei grandi progetti di cui all’articolo 13 del medesimo decreto.

1 Introduzione

- 1.1 In data 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012), con il quale il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi, di seguito: TEE), fino ad allora normato dai decreti interministeriali 20 luglio 2004 e dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, è stato fortemente rinnovato e prolungato mediante la definizione di nuovi obiettivi fino al 2016.
- 1.2 Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede, tra l’altro, che rimangano in capo all’Autorità compiti residuali inerenti la sola regolazione economica del meccanismo dei TEE e in particolare i due seguenti:
 - i. la definizione delle modalità operative con le quali riconoscere ai titolari di “grandi progetti” (ossia per i progetti che raggiungono una dimensione pari ad almeno 35.000 tep risparmiati/anno e con una vita tecnica superiore a 20 anni) *“la facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l’intera vita utile dell’intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto, [...] avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato”* (articolo 8, comma 3);
 - ii. la definizione di criteri e modalità di copertura dei costi sostenuti dai distributori obbligati *“in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”* (articolo 9, comma 1).
- 1.3 Quanto descritto alla lettera ii) del punto precedente costituisce di fatto l’aggiornamento di un aspetto del quadro normativo di riferimento sul quale l’Autorità è già intervenuta sul piano regolatorio in passato: dalla nascita del meccanismo dei TEE fino ad oggi, infatti, la disciplina (di carattere sia normativo che regolatorio) inerente il riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico assegnati ha subito molte evoluzioni, sinteticamente ripercorse nel capitolo successivo.
- 1.4 Quanto previsto alla lettera i) del punto 1.2 costituisce invece un elemento nuovo rispetto al quadro normativo preesistente e richiede dunque lo sviluppo di considerazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente.

2 Le evoluzioni intervenute fino ad oggi nella disciplina relativa al rimborso dei costi sostenuti dai soggetti obbligati

- 2.1 Nell’ambito del quadro normativo di riferimento del sistema dei TEE, i decreti interministeriali 20 luglio 2004 hanno previsto che i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei

progetti di cui ai medesimi decreti potessero trovare copertura, rispettivamente, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, secondo criteri stabiliti dall'Autorità.

2.2 Partendo da questa base normativa, la deliberazione 16 dicembre 2004, 219/04, (di seguito: deliberazione 219/04) ha introdotto l'effettiva possibilità di erogazione del contributo tariffario, specificando, tra l'altro, che il contributo richiesto dai distributori soggetti agli obblighi in seguito alla corretta conclusione della procedura annuale di annullamento dei titoli:

- potesse essere richiesto solamente con riferimento ai titoli di efficienza energetica di tipo I e II annullati¹, il cui numero non può in ogni caso superare l'entità dell'obiettivo specifico di risparmio assegnato a ciascun distributore, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);
- fosse forfetariamente definito in termini di contributo tariffario unitario per singola tep risparmiata (e, in particolare, pari a 100,00 euro/tep risparmiata) e non differenziato in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di incentivare l'efficienza nella realizzazione degli interventi di risparmio energetico e di non alterare il meccanismo introdotto dai decreti interministeriali 20 luglio 2004, teso a promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;
- fosse calcolato sulla base di un valore del contributo tariffario unitario, aggiornabile di anno in anno, che tenesse conto della necessità di contenere l'impatto dell'attuazione dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale e in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori fosse sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione degli stessi decreti.

2.3 Successivamente², nel 2007, partendo da considerazioni relative all'evoluzione dei prezzi dei TEE sul mercato organizzato nei primi due anni d'attuazione del meccanismo, al contestuale andamento dei prezzi dell'energia per gli utenti finali, alle diverse opzioni a disposizione dei distributori di energia elettrica e gas naturale per adempiere ai propri obblighi di risparmio energetico (ovvero realizzazione in proprio dei progetti, acquisto dei TEE in borsa o tramite accordi bilaterali) e alla molteplicità di fattori che possono influenzare l'entità del "costo di generazione di un TEE" sostenuto da un distributore obbligato³, l'Autorità ha allora constatato l'instaurarsi di una rendita economica a favore dei soggetti obbligati e ha ritenuto, tra l'altro, di:

- rendere sistematica la raccolta di informazioni sui contratti bilaterali (risultati mediamente più alti di quelli registrati sul mercato organizzato), prevedendone

¹ I Titoli I sono i Titoli che certificano le riduzioni dei consumi finali di energia elettrica; i Titoli II sono i Titoli che certificano le riduzioni dei consumi finali di gas naturale.

² in particolare con i documenti per la consultazione Atto n. 28/07 del 16 luglio 2007 e Atto n. 49/07 del 30 novembre 2007

³ per maggiori dettagli su questo aspetto, si veda il punto 3.5 a pag. 10 dell'Atto n. 28/07 (http://www.autorita.energia.it/docs/dc/07/070716_28.htm).

un obbligo di registrazione per tutti i distributori obbligati, e di registrare, comunque, i prezzi di tutti i titoli scambiati;

- raccogliere ulteriori informazioni relativamente ai costi associati alla realizzazione di interventi di risparmio energetico;
- adottare, per l'anno 2008, valori di contributo unitario minori di quello allora in vigore e prevedere per gli anni successivi l'aggiornamento del valore del contributo tariffario unitario, tenendo conto degli obiettivi stabiliti, dei risultati conseguiti, del prezzo medio delle transazioni, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia e delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per il conseguimento degli obiettivi.

2.4 Alla luce di quanto introdotto dal successivo decreto interministeriale 21 dicembre 2007 (che, tra l'altro, ha abolito l'obbligo, in capo ai distributori rispettivamente di energia elettrica e di gas, di conseguire almeno la metà degli obiettivi annuali attraverso interventi sugli usi elettrici e di gas naturale, con conseguente livellamento reciproco dei prezzi di scambio dei TEE di tipo I e II) nonché alla luce delle osservazioni e dei commenti pervenuti ai documenti di consultazione sopra citati, l'Autorità, con la deliberazione 28 dicembre 2007, 345/07, ha:

- confermato anche per il 2008 il valore del contributo tariffario già utilizzato per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- introdotto, dal mese di aprile 2008, la registrazione sistematica sia dei prezzi di scambio bilaterale dei TEE sia dei contenuti degli accordi sottoscritti dai distributori obbligati per acquisti bilaterali di TEE;
- avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento del contributo tariffario a partire dagli obiettivi di risparmio energetico relativi all'anno 2009.

2.5 Con il decreto legislativo 30 maggio 2008, 115/08, è stata recepita la Direttiva 2006/32/CE in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e di servizi energetici; con riferimento al meccanismo dei certificati bianchi, tale decreto ha confermato la potestà dell'Autorità in materia di definizione del contributo tariffario e ha previsto inoltre, all'articolo 7, comma 3, che "il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale", introducendo dunque di fatto l'equiparazione dei TEE di tipo III a quelli di tipo II.

2.6 Con il nuovo documento per la consultazione 29 ottobre 2008, DCO 32/08, recante "Modalità di calcolo del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica", l'Autorità ha analizzato i criteri previsti dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007 per la fissazione del contributo tariffario e ha quindi indicato di applicare uno tra tre diversi possibili algoritmi di aggiornamento del valore del contributo tariffario unitario, tutti basati su una combinazione opportunamente pesata dei seguenti fattori, valutati sulla base di dati storici o di previsioni:

- la differenza percentuale tra il contributo tariffario unitario riconosciuto e il prezzo medio ponderato registrato su tutti gli scambi di titoli di efficienza energetica (fattore X);

- la variazione percentuale registrata nel prezzo medio ponderato di tutte le transazioni di titoli di efficienza energetica (fattore P);
- la variazione percentuale registrata nel prezzo dell'energia (fattore E) tra i due anni solari precedenti quello in corso;
- la variazione percentuale nel prezzo medio previsto dei titoli di efficienza energetica in base agli accordi registrati (di seguito: fattore B);

2.7 Le risposte alla consultazione hanno evidenziato la coesistenza di opinioni molto diversificate sugli orientamenti presentati, dalla cui analisi e valutazione l'Autorità, mediante la deliberazione 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08), ha inteso:

- accogliere quanto rilevato da taluni operatori in merito al possibile rischio di retroazione che sarebbe generato sugli scambi dei titoli di efficienza energetica dall'utilizzo del fattore X nella formula di aggiornamento, anche in considerazione dei meccanismi di formazione del prezzo di scambio dei titoli prevalenti;
- accogliere la richiesta della maggior parte degli operatori di preferire l'adozione di valori quanto più possibile aggiornati, ma non stimati, per la valutazione dei fattori considerati nella formula di aggiornamento;
- confermare la rilevanza del fattore E per la definizione del contributo tariffario unitario, in considerazione sia della rilevanza del prezzo dell'energia nel guidare le scelte di investimento in interventi di risparmio energetico, sia della natura esogena di tale fattore rispetto al meccanismo dei titoli di efficienza energetica, che lo rende non condizionabile da eventuali distorsioni di tale mercato;
- introdurre di conseguenza la formula di aggiornamento basata su criteri amministrati illustrata di seguito, i risultati della cui applicazione nel periodo 2009-2012 sono mostrati in Tabella 1:

$$C(t+1) = C(t) \cdot (100 + E)/100 \quad (1)$$

dove:

- ✓ $t+1$ è uno degli anni d'obbligo;
- ✓ t è l'anno precedente a $t+1$, nel corso del quale viene assunto il provvedimento di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 2, della delibera 219/04;
- ✓ $C(t)$ è il valore del contributo tariffario unitario in vigore per l'anno t ;
- ✓ E è la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate dai clienti finali domestici per energia elettrica, gas naturale e gasolio da riscaldamento, valutate tra il periodo di riferimento dell'anno $t-1$ e dell'anno t e arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali.

anno	variazione da applicare (opposta rispetto a quella media intervenuta nei prezzi dell'energia)	valore contributo tariffario €tep
2008		100,00
2009	-11,08%	88,92
2010	3,71%	92,22
2011	1,58%	93,68
2012	-7,15%	86,98

Tabella 1 – variazione da applicare alla formula di aggiornamento approvata con EEN 36/08 per tenere conto delle riduzioni dei prezzi dell'energia

- 2.8 Il decreto legislativo 3 marzo 2011, 28/11, all'articolo 29, ha disposto l'equiparazione ai risparmi di gas naturale dei risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede predisposte dall'Enea di cui all'articolo 30 del medesimo decreto e che sono state successivamente approvate dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012. Quanto sopra corrisponde all'ammissione al contributo tariffario dei TEE di tipo IV, allo scopo definiti dalle Linee guida approvate con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: deliberazione EEN 9/11).
- 2.9 Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha disposto, all'articolo 9, comma 2, l'equiparazione di tutti i risparmi realizzati nel settore dei trasporti ai risparmi di gas naturale, a valere sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale. Ciò prevederebbe di fatto l'equiparazione ai TEE di tipo II anche dei TEE di tipo V, peraltro, ad oggi, emessi in quantità del tutto marginale.

3 Gli elementi di contesto

Gli obiettivi nazionali di risparmio

- 3.1 Analisi compiute nell'ambito degli ultimi rapporti annuali sul meccanismo dei TEE pubblicati dall'Autorità e dei rapporti semestrali pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici hanno consentito di mettere in evidenza che:
- nei primi sette anni di funzionamento del meccanismo, i distributori obbligati hanno adempiuto ai propri obblighi di risparmio ricorrendo in misura via via decrescente alla realizzazione in proprio di progetti, privilegiando invece l'acquisto di titoli con accordi bilaterali e, in misura minore, in borsa⁴;
 - l'andamento dei prezzi di scambio dei titoli, sia sulla borsa sia tramite accordi bilaterali, è stato influenzato in maniera molto più determinante da elementi quali l'abbondanza dell'offerta di TEE rispetto alla domanda e il grado di concentrazione di entrambi i fronti del mercato piuttosto che dall'effettivo costo di generazione dei risparmi o dall'entità del contributo tariffario unitario, come si può verificare successivamente, alla Figura 3 nel Capitolo 4.

⁴ Dati presentati in Appendice A al Quinto Rapporto annuale (Rapporto 23 marzo 2011, PAS 7/11) e a pag. 30 del Sesto Rapporto annuale (Rapporto 1 marzo 2012, 70/2012/I/efr).

- 3.2 Alla luce di ciò, pare dunque importante considerare anche quale si prevede sarà lo sforzo richiesto nei prossimi anni ai distributori obbligati per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio fissati dalla normativa. La seguente Figura 1 mostra l'andamento degli obiettivi nazionali di risparmio assegnati dal 2005 al 2016 e mette in evidenza lo "sforzo incrementale" richiesto annualmente ai soggetti obbligati per raggiungere tali obiettivi⁵.
- 3.3 Le analisi compiute nei già citati ultimi rapporti annuali pubblicati dall'Autorità hanno sottolineato che, tra gli anni 2008 e 2010, si è registrato un netto calo nell'offerta di titoli rispetto alla domanda, in ragione proprio del drastico incremento dello sforzo incrementale imposto dall'emanazione del decreto 21 dicembre 2007 nel corso dei medesimi anni. Il grado di soddisfacimento dell'obiettivo totale raggiunto nel corso dei primi anni d'obbligo (cioè ottenuto senza fare ricorso alla flessibilità consentita dalla normativa e dilazionare all'anno t+1 il completamento del proprio obiettivo) si attesta su percentuali comprese tra il 60% e il 70%.
- 3.4 I dati mostrati in Figura 1 evidenziano come lo sforzo incrementale previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per l'anno 2013 risulti sostanzialmente pari a quello del 2012 (il più basso dell'ultimo triennio), mentre dal 2014 al 2016 tale sforzo cresce in modo deciso.




Figura 1 – obiettivi nazionali di risparmio energetico

⁵ Tale sforzo incrementale viene calcolato come differenza tra l'obiettivo totale per l'anno considerato e quello dell'anno precedente, eventualmente incrementato (per gli anni successivi al 2009) dell'analogo sforzo incrementale conteggiato cinque anni prima, per tenere conto del fatto che gli effetti prodotti da ogni nuovo progetto vengono contabilizzati per un numero massimo di anni pari alla vita utile (che nella grande maggioranza dei casi è pari a 5 anni).

Gli altri strumenti d'incentivazione

- 3.5 Nel corso dell'anno 2011 il regime di incentivazione dei sistemi cogenerativi fino ad allora basato sull'emissione di TEE in base a metodologie di valutazione definite dall'Autorità è stato revisionato in modo rilevante; nei mesi di agosto e settembre 2011 sono infatti stati emanati due decreti ministeriali (in particolare il decreto 5 settembre 2011) che hanno dato attuazione operativa al nuovo regime di sostegno economico per la cogenerazione ad alto rendimento (nel seguito: CAR) previsto dal Decreto Legislativo 20/2007 e dalla Legge 99/09, prevedendo in particolare che:
- ai soggetti proprietari o detentori di impianti riconosciuti come CAR il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) rilasci certificati bianchi “[...] ascrivibili alla II tipologia così come definita dalle regole di funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio 2004 [...]”;
 - l'ammontare dei certificati bianchi di cui sopra sia determinato dal GSE in base ai criteri definiti dall'articolo 4, dello stesso decreto ministeriale 5 settembre 2011;
 - i certificati bianchi riconosciuti dal GSE possano essere utilizzati nell'ambito del meccanismo dei TEE dai distributori obbligati, per l'assolvimento della propria quota d'obbligo, oppure dagli operatori che li detengono, per essere oggetto di scambio e contrattazione con i soggetti obbligati stessi;
 - in alternativa all'utilizzo indicato al precedente alinea, l'operatore possa richiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto, al prezzo stabilito in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007 (cioè il contributo tariffario unitario, cfr. punto 2.4);
 - nell'ambito dell'aggiornamento del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 saranno definite le modalità con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE ai sensi del precedente punto sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico.
- 3.6 In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, 28/11, con il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” è stato introdotto in Italia un nuovo meccanismo incentivante (nel seguito: Conto Termico) mirato in particolare ad agevolare l'accesso ad incentivi da parte delle PA e del settore residenziale su tipologie d'intervento che risultano in ogni caso al momento ancora rientrare anche nell'ambito di applicazione dei TEE (a.e.: installazione di caldaie a condensazione, collettori solari e pompe di calore, isolamento di superfici opache, sostituzione infissi, etc.).

L'andamento dei mercati

- 3.7 La seguente Figura 2 illustra le dinamiche registrate nei prezzi medi mensili di scambio dei TEE sul mercato organizzato e con contratti bilaterali tra aprile 2008 (il primo mese per il quale sono disponibili le registrazioni sistematiche dei prezzi

di scambio anche per i bilaterali) e maggio 2013. La figura consente di evidenziare che:

- negli oltre cinque anni analizzati i prezzi medi mensili di scambio dei TEE con contratti bilaterali sono stati sistematicamente inferiori a quelli registrati in borsa;
- su base mensile, fino ad agosto 2011 il prezzo medio ponderato risultante dagli scambi avvenuti sia in borsa sia con bilaterali si è mantenuto (tranne che in due occasioni) sistematicamente al di sotto del valore del contributo tariffario allora vigente, mentre il prezzo medio è stato superiore al contributo nel 75% dei successivi 16 mesi;
- l'entità percentuale di tali superamenti registrati negli ultimi 16 mesi analizzati non ha mai superato l'11% del valore del contributo tariffario, a fronte di scostamenti verso il basso che nei due anni precedenti erano stati di entità nettamente superiore (ad es.: -24% a ottobre 2009, -18% ad agosto 2011);
- confrontando quanto osservato a maggio 2012 e maggio 2013 (ossia alla fine del periodo previsto per ottemperare agli ultimi due anni d'obbligo) si nota che, nel 2013, il prezzo medio di borsa si è maggiormente scostato dal prezzo medio registrato nei bilaterali, che peraltro è risultato inferiore al massimo storico registrato nell'anno precedente. Ciò pare indicare una sostanziale dicotomia tra le due modalità di approvvigionamento e, al contempo, ridimensionare la rilevanza del prezzo massimo riscontrato in borsa; tale fenomeno si era peraltro riscontrato anche alla fine del corrispondente periodo dell'anno d'obbligo 2010 (ovvero a maggio 2011), primo anno di minore liquidità del mercato. L'analisi dei volumi (e il rapporto tra scambi in borsa e tramite bilaterali) conferma inoltre il minore ricorso allo scambio in borsa rispetto a differenti modalità di acquisizione rispetto all'anno precedente.




Figura 2 – confronto tra andamenti del contributo tariffario e dei prezzi medi ponderati degli scambi in borsa e tramite accordi bilaterali

- 3.8 L'andamento registrato negli ultimi 10 anni da parte dei prezzi medi delle tre forme di energia considerate dalla formula di aggiornamento del contributo tariffario introdotta con la deliberazione EEN 36/08 (valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 mc, valore medio del prezzo del gasolio per autotrazione) evidenzia come il trend medio sia stato sempre crescente, con un tasso di incremento particolarmente marcato negli ultimi tre anni solari. Sulla base della logica già esposta e della formula introdotta con la deliberazione EEN 36/08, l'interazione tra la variazione dei prezzi dell'energia per gli utenti finali e il contributo tariffario (e, in particolare, il fatto che all'aumento dei prezzi dell'energia corrisponda una riduzione del contributo e viceversa) è tale per cui la variazione intrinseca della convenienza ad investire in efficienza energetica è, di per sé, il fattore principale nella determinazione del contributo tariffario. Inoltre, il contributo tariffario risulta influenzato anche da variazioni tariffarie indotte dagli aggiornamenti degli oneri generali di sistema, a loro volta derivanti da politiche di incentivazioni sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'evoluzione della regolazione tecnica

- 3.9 Gli importanti aspetti di regolazione economica del meccanismo, oggetto del presente documento, non possono evidentemente prescindere da una ricostruzione delle evoluzioni già intervenute o previste sul fronte della regolazione tecnica:
- con la delibera EEN 9/11 l'Autorità ha aggiornato le pre-esistenti Linee guida, introducendo in particolare una significativa innovazione in merito ai criteri di calcolo dei risparmi energetici certificabili per ogni intervento: l'emissione di titoli in proporzione non solo all'entità dei risparmi certificati nel corso della vita utile ma anche della lunghezza della vita tecnica, premiando in tal modo maggiormente gli interventi più duraturi e strutturali; per effetto di ciò, a tutti i risparmi conseguiti a decorrere dal mese di novembre 2011 viene applicato il coefficiente di durabilità "tau", che introduce una discontinuità rispetto al passato aumentando il numero di TEE emessi (di percentuali comprese nella maggior parte dei casi tra l'87% e il 236%);
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 introduce:
 - all'articolo 8, un regime speciale per i cosiddetti "grandi progetti", prevedendo, oltre alla procedura di approvazione ad hoc da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e al meccanismo di sostegno economico di cui al precedente punto 1.2-i, premialità fino al 50% dei certificati spettanti, in funzione del grado di innovazione tecnologica e dell'impatto sulla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; di fatto, dunque, con questa disposizione il decreto prevede che la valutazione dei TEE spettanti ai grandi progetti venga disciplinata da metodi diversi rispetto a quelli indicati nelle Linee guida, anche non correlati al risparmio energetico, ma ad obiettivi di politica economica ed ambientale;

- all'articolo 6, la previsione che i Ministri competenti, sentita l'Autorità, predispongano, previo consultazione pubblica, nuove Linee guida che possano entrare in vigore a partire dal 2014, in adeguamento di quelle emanate dall'Autorità con la delibera EEN 9/11;
- 18 nuove schede tecniche, di cui 14 standardizzate e 4 analitiche, relative a settori di intervento tra i quali, per la prima volta, anche quello dei trasporti, nonché la previsione della futura approvazione di altre schede in vari settori tecnologici nei quali, ad oggi, è necessario procedere con la metodologia a consuntivo;
- all'articolo 4, la possibilità per i distributori di valorizzare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, anche i risparmi conseguiti grazie a interventi di efficientamento delle reti di distribuzione;
- all'articolo 7, la possibilità di accesso diretto al meccanismo anche da parte di nuovi soggetti, gli enti e le aziende che abbiano nominato volontariamente l'energy manager o che si siano dotati di un sistema di gestione dell'energia certificato ai sensi della norma ISO 50001.

4 Analisi e valutazioni

- 4.1 Un'eventuale applicazione inalterata della formula di aggiornamento prevista dalla deliberazione EEN 36/08 anche all'anno d'obbligo 2013 porterebbe alla fissazione di un contributo tariffario unitario inferiore a quello dell'anno precedente (riportato alla Tabella 1 al paragrafo 2.7) e pari a 76,64 €/tep, in ragione del netto incremento medio (+11,89%) intervenuto nei prezzi dell'energia per i clienti finali domestici. Pur nella complessità sopra evidenziata e, in particolare, nell'impossibilità di fatto di valutare il costo marginale della generazione dei TEE, tale contributo appare inadeguato e obsoleto in rapporto all'attuale situazione di mercato, con il rischio di ribaltare, in modo eccessivo, nei confronti dei distributori soggetti agli obblighi, i costi di funzionamento del meccanismo, contravvenendo così ai suoi principi ispiratori. Peraltro, un simile criterio di calcolo del contributo tariffario ormai non è più rispondente alle dinamiche del sistema, non è più adeguato al livello di maturità del meccanismo stesso e non appare in grado di promuovere gli investimenti più efficienti.
- 4.2 Oltre alla considerazione di cui al precedente paragrafo, come già illustrato al Capitolo 1, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha assegnato all'Autorità il compito di definire criteri e modalità di copertura dei costi sostenuti dai distributori obbligati sulla base di due principi:
- A. in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato;
 - B. con la definizione di un valore massimo di riconoscimento;

Il principio dell'andamento del prezzo dei certificati sul mercato

- 4.3 In merito al principio A., si osserva che, come già esposto nel Capitolo 2, l'idea di legare il valore del contributo all'andamento dei prezzi dei titoli sul mercato è

stata più volte esplorata nei primi anni di funzionamento del meccanismo e sempre accantonata per le motivazioni già esposte al paragrafo 2.7 e in considerazione delle seguenti osservazioni:

- al fine di poter fornire i giusti segnali agli operatori coinvolti, l'entità del contributo deve essere necessariamente definita ex-ante, cioè prima dell'anno d'obbligo al quale si riferisce, e quindi dovrebbe basarsi sui prezzi registrati in media un anno prima del suo effettivo utilizzo;
- l'ipotesi di superare il limite esposto al punto precedente, prevedendo un eventuale meccanismo di conguaglio ex-post e superando il principio dello strumento di mercato, addiverrebbe a instaurare una sorta di "rimborso a piè di lista" dei costi sostenuti dai distributori. Tale eventualità indurrebbe l'instaurarsi di comportamenti opportunistici da parte di tutte le parti coinvolte e che non porrebbe più alcun freno alla crescita dei prezzi;
- nei primi anni d'obbligo i criteri adottati per la fissazione del valore del contributo tariffario unitario (tra i quali non rientrava l'andamento dei prezzi di scambio) hanno in ogni caso garantito la piena copertura dei costi complessivi sostenuti da tutti i distributori obbligati, come si può evincere da quanto già osservato al precedente punto 3.7 e dalla seguente Tabella 2, che aggiorna quella già presentata e discussa nel Sesto Rapporto Annuale sul meccanismo dei TEE: il disavanzo riscontrato nell'ultimo anno non è tale da controbilanciare quanto accumulato nei primi sei anni.

Anno d'obbligo			Borsa		Bilaterali		Bilaterali+Borsa	
periodo di riferimento	Obiettivo [tep]	Contributo tariffario [€/TEE]	Volumi [TEE]	Pm [€/TEE]	Volumi [TEE]	Pm [€/TEE]	Volumi [TEE]	Pm [€/TEE]
2005 (gen 05 - mag 06)	155.911	100,00	25.186	83,70	120.381	85,00	145.567	84,78
2006 (giu 06 - mag 07)	311.758	100,00	76.866	62,10	244.980	79,61	321.846	75,43
2007 (giu 07 - mag 08)	633.382	100,00	304.932	51,12	557.568	72,20	862.500	64,75
2008 (giu 08 - mag 09)	2.200.000	100,00	848.297	77,10	1.253.988	66,17	2.102.285	70,58
2009 (giu 09 - mag 10)	3.200.000	88,92	1.031.084	87,19	1.882.306	70,83	2.913.390	76,62
2010 (giu 10 - mag 11)	4.300.000	92,22	1.371.893	97,34	2.581.080	81,15	3.952.973	86,77
2011 (giu 11 - mag 12)	5.300.000	93,68	2.314.694	103,22	4.301.967	91,33	6.616.661	95,49
2012 (giu 12 - mag13)	6.000.000	86,98	2.062.829	104,21	5.369.622	92,45	7.432.451	95,71

Tabella 2 - confronto tra contributo tariffario e prezzi registrati in borsa e tramite accordi bilaterali

Procedendo con alcune ipotesi semplificative (e ritenendo, in particolare, trascurabili la quota di titoli direttamente ottenuta dai distributori, le operazioni di acquisto compiute da soggetti non obbligati e gli oneri finanziari e gestionali), la Tabella 3 mostra che, considerando sia gli scambi avvenuti in borsa sia quelli tramite accordi bilaterali, il saldo cumulato dall'inizio del meccanismo sia tuttora a favore dei distributori, ovvero che i margini registrati nei primi anni siano superiori al doppio delle perdite registrate nell'ultimo periodo. Dalla tabella 3 emerge anche un risultato un po' diverso (meno favorevole ai soggetti obbligati) qualora si considerino i soli scambi avvenuti in borsa. Se da un lato le contrattazioni bilaterali non sono trascurabili nell'attuale meccanismo dei TEE, dall'altro lato è pur vero che i prezzi degli

scambi avvenuti tramite accordi bilaterali potrebbero essere poco indicativi e potenzialmente fuorvianti (soprattutto nel caso di scambi infragruppo, di scambi pluriennali o simili).

anno d'obbligo	Titoli consegnati [TEE]	Scambi avvenuti in borsa e tramite accordi bilaterali			Scambi avvenuti in borsa		
		marginari unitari [€TEE]	marginari annui [M€]	marginari cumulati [M€]	marginari unitari [€TEE]	marginari annui [M€]	marginari cumulati [M€]
2005	153.836	15,22	2,34	2,34	16,30	2,51	2,51
2006	310.910	24,57	7,64	9,98	37,90	11,78	14,29
2007	632.928	35,25	22,31	32,29	48,88	30,94	45,23
2008	2.074.554	29,42	61,04	93,33	22,90	47,51	92,74
2009	2.417.006	12,30	29,73	123,06	1,73	4,18	96,92
2010	3.532.196	5,45	19,26	142,33	-5,12	-18,08	78,83
2011	5.297.524	-1,81	-9,59	132,74	-9,54	-50,54	28,29
2012	5.532.770	-8,73	-48,32	84,42	-17,53	-96,99	-68,70

Tabella 3 – Stima dei margini registrati dai distributori obbligati

La situazione dei distributori con meno clienti, entrati nel meccanismo a partire dal 2008, è sicuramente meno favorevole. La Tabella 4 intende mostrare come, considerando solo gli anni d'obbligo a partire dal 2009, si registri un sostanziale equilibrio considerando sia gli scambi avvenuti in borsa sia quelli tramite accordi bilaterali; si registra invece una perdita considerando i soli scambi avvenuti in borsa.

anno d'obbligo	Titoli consegnati [TEE]	marginari cumulati 2009-2012 (scambi in borsa e bilaterali) [M€]	marginari cumulati 2009-2012 (scambi in borsa) [M€]
2005	153.836	-	-
2006	310.910	-	-
2007	632.928	-	-
2008	2.074.554	-	-
2009	2.417.006	29,73	4,18
2010	3.532.196	48,99	-13,90
2011	5.297.524	39,4	-64,44
2012	5.532.770	-8,92	-161,43

Tabella 4 – Stima dei margini registrati dai distributori obbligati, a partire dal 2009

- il livello di contributo adottato finora ha consentito il raggiungimento di risultati rilevanti in termini di riduzione dei consumi di energia primaria con un grado di contributo-efficacia molto superiore a quello di altri strumenti mirati a promuovere l'efficienza e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

4.4 L'andamento dei prezzi sul mercato negli ultimi anni è apparso inoltre sostanzialmente invariante rispetto alla tendenza impressa dal contributo tariffario, come si può vedere dalla Figura 3. I prezzi medi ponderati registrati sui mercati (in borsa o i cumulati di borsa e bilaterali) nei 12 mesi precedenti alle comunicazioni di annullamento da parte dei distributori, ovvero nel periodo compreso tra giugno dell'anno (t-1) e maggio dell'anno (t), sono infatti aumentati senza evidenziare una sensibile correlazione con le variazioni in controtendenza dei contributi tariffari 2010 e 2011. Appare quindi che i prezzi sul mercato si siano generati a partire da fattori più endogeni al mercato stesso (quantità di TEE offerti e bancati, volontà di rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa previa valutazione delle possibili sanzioni).




Figura 3 – confronto tra andamento contributo tariffario e prezzi medi registrati delle transazioni

4.5 In merito alla verifica di raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico 2012, l'Autorità ha verificato che sono state compensate tutte le inadempienze registrate con riferimento all'anno d'obbligo 2011 (tranne una) e che è stato raggiunto il soddisfacimento del 65,3% dell'obiettivo 2012. Tale risultato in particolare è frutto del fatto che quasi tutti i distributori (54 su 64) hanno chiesto l'annullamento di una quantità di titoli inferiore al proprio obiettivo usufruendo dei margini di flessibilità concessi e della possibilità di compensare l'anno successivo. A conclusione delle operazioni di annullamento, è apparso che, al 1° giugno 2013, i TEE ancora utili per il conseguimento degli obiettivi erano pari a circa 472.000 (equivalenti al 7,86% dell'obiettivo complessivo 2012) di cui solo una piccola parte è già posseduta da soggetti obbligati, evidenziando quindi il persistere del ricorso alla bancabilità dei TEE da parte dei soggetti non obbligati, fattore che negli anni scorsi era stato indicato come possibile concausa dell'aumento dei prezzi di borsa.

4.6 A supporto dell'opportunità di prevedere meccanismi che permettano di non discostarsi eccessivamente dal valore dei prezzi in borsa, si ricorda infine che

l'articolo 4, comma 11, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 dispone il ritiro dei titoli generati dai progetti già in essere, a partire dal 2017 e nel caso non siano definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2016; in questo caso è previsto il riconoscimento di un contributo pari alla media delle transizioni di mercati registrate nel periodo 2013-2016, decurtata del 5%. Sebbene tale futura eventualità sia legata a scelte del legislatore e non degli operatori, si ritiene che possa anch'essa costituire un elemento da tenere in considerazione al fine di non generare possibili disequilibri tra i contributi tariffari nei prossimi anni.

Il principio del valore massimo dei certificati riconosciuto

4.7 In merito invece al principio B. di cui al precedente punto 4.1, esso pare tenere conto delle considerazioni esposte ai punti precedenti e indica l'opportunità di porre un limite alla possibile crescita verso l'alto del valore del contributo. È quindi importante tenere conto anche di quanto segue:

- ancorché sia difficile stimarne la rilevanza, altri costi potrebbero influenzare l'effettivo impegno di spesa, contribuendo quindi a rivedere al ribasso il valore di riferimento sopra ricordato:
 - i maggiori oneri gestionali legati alle attività gestionali e amministrative da parte delle società del gruppo GSE e dell'Enea di cui all'articolo 16 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, ivi comprese le attività di divulgazione presso i consumatori di energia e di supporto agli operatori nella redazione dei progetti ivi introdotte all'articolo 15;
 - la disponibilità di titoli II-CAR e di titoli derivanti dai grandi progetti che non saranno oggetto di ritiro;
 - gli eventuali ulteriori titoli che saranno utilizzati dai distributori per adempiere agli impegni assunti nelle gare gas (secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226), il cui onere viene stimato al 2016 in circa 100 milioni di euro, coerentemente con il range 0-20% dell'obiettivo nazionale previsto dal medesimo decreto;
- potenziale impatto positivo sull'effettivo impegno di spesa potrebbe essere derivato dai proventi delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto.

4.8 Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto del principio B., è necessario considerare anche la futura disponibilità dei TEE, ovvero la rigidità del mercato nei prossimi anni, e, in particolare, i seguenti aspetti:

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha introdotto due importanti limitazioni, il cui effetto prevedibile sarà quello di aumentare il costo unitario di generazione dei TEE:
 - a partire dal 2013, l'impossibilità di cumulare sul medesimo intervento incentivi statali ulteriori oltre ai TEE (incluso il nuovo Conto Termico);
 - a partire dal 2014, l'impossibilità di certificare tramite l'emissione di TEE i risparmi conseguiti da progetti realizzati in precedenza;
- le evoluzioni già intervenute o attese a breve sul fronte della regolazione tecnica del meccanismo (cfr. punto 3.9) spingerebbero invece a ritenere che i

costi di generazione dei titoli possano diminuire (pur nell'impossibilità di stimarne con sufficiente precisione il costo marginale, per i motivi più di seguito esposti) e l'offerta sul mercato possa al contempo aumentare, riducendo in tal modo le recenti tensioni sui prezzi. Tali eventualità sono previste in ragione:

- dell'entrata a pieno regime del nuovo regime per la CAR;
- dell'emanazione delle nuove schede tecniche e dell'ampliamento di settori d'intervento ai trasporti e alle reti di distribuzione;
- dell'ingresso di una nuova tipologia di operatori che possono realizzare progetti per ottenere l'emissione di titoli;
- dell'effetto sulla propensione dei clienti finali derivante dalle attività di divulgazione svolta da ENEA e GSE;
- ulteriori fattori di incertezza, i cui effetti non sono prevedibili, sono stati introdotti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e consistono ne:
 - l'attivazione della procedura semplificata di valutazione dei grandi progetti (prevista dall'articolo 8 del decreto interministeriale e più volte citata in precedenza) e la conseguente possibilità di rideterminazione degli obiettivi e degli obblighi, al fine di evitare squilibri di mercato;
 - l'aumento della flessibilità concessa ai distributori per ottemperare ai propri obblighi, con la possibilità, a partire dal prossimo anno d'obbligo, di compensare la quota eventualmente residua nel biennio successivo (e non più nell'anno successivo) e l'abbassamento della corrispondente soglia minima al 50% dell'obiettivo per i prossimi due anni;
 - le modifiche alla regolazione attuative che saranno introdotte con l'adeguamento delle Linee guida, previsto per il 2014 dall'articolo 6.

4.9 In merito a quanto riportato al precedente paragrafo, l'attuale incertezza in merito all'onere previsto per l'erogazione degli incentivi di cui al nuovo Conto energia termico non permette, ad oggi, un'adeguata previsione dell'andamento del meccanismo dei titoli nei prossimi mesi.

4.10 L'applicazione dei due criteri definiti dal decreto interministeriale potrebbe essere congiunto al fine di utilizzare valori di mercato per la definizione di un valore massimo di riferimento. Il valore massimo di riferimento è finalizzato alla definizione di una soglia oltre la quale prevedere provvedimenti specifici e con carattere di eccezionalità e non di "valore obiettivo" al quale il mercato rischierebbe di tendere naturalmente, per i motivi già indicati al precedente paragrafo 4.3.

S1. Quali ulteriori considerazioni potrebbero accompagnare le analisi e valutazioni compiute in questo capitolo? Per quali motivi?

5 Gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione del contributo tariffario

Considerazioni preliminari in merito all’esigenza di valutare i costi di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica

- 5.1 Alla luce delle considerazioni sviluppate nei capitoli precedenti, si ritiene opportuno avanzare in questa sede alcune indicazioni preliminari, atte a definire i contorni di meccanismi transitori in base ai quali riconoscere i costi sostenuti dai distributori obbligati per l’adempimenti degli obiettivi assegnati per l’anno 2013, introducendo un meccanismo valido fino al 2016 e prevedendo al contempo la possibilità di altri interventi regolatori. Inoltre si intende modificare le modalità di erogazione del contributo e la ripartizione dei costi sul sistema tariffario.
- 5.2 Si ritiene preliminarmente che la definizione di un meccanismo efficace di riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti obbligati dovrebbe ragionevolmente essere correlato alla valutazione dei costi di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e quindi di generazione dei TEE. In particolare, appare rilevante poter valutare il costo marginale necessario per ottenere TEE sufficienti a raggiungere il soddisfacimento degli obiettivi nazionali, alla luce delle potenzialità del mercato e promuovendo le soluzioni meno costose.

L’esperienza maturata in questi anni di gestione del meccanismo ha evidenziato però le difficoltà della definizione, anche solo approssimativa, del costo unitario marginale per la certificazione del risparmio di 1 tep nell’ambito del meccanismo dei TEE, in considerazione dei seguenti aspetti:

- l’insieme di interventi ammissibili per l’ottenimento di TEE (originariamente esemplificati nelle Tabelle A e B allegate ai decreti interministeriali 20 luglio 2004 e successivamente suddivisi organicamente in categorie dalle Linee guida approvate nel 2011) è talmente ampio e variegato da rendere praticamente impossibile un’eventuale ipotesi di categorizzazione degli stessi interventi in funzione dei costi d’investimento (ipotesi esclusa fin dall’emanazione della deliberazione 219/04, come ricordato al precedente paragrafo 2.2);
- l’evoluzione tecnologica continua che caratterizza il settore energetico rende estremamente arduo definire un costo stabile dei diversi apparecchi, componenti o dispositivi impiegabili per la realizzazione di interventi di efficienza energetica; a titolo puramente esemplificativo, si consideri a tale proposito quanta sia stata l’evoluzione intervenuta dal 2005 ad oggi nei costi e nelle prestazioni delle tecnologie per l’illuminazione sia per esterni che per interni;
- parimenti a quanto al precedente alinea, anche l’addizionalità dei vari interventi può variare in tempi sensibilmente rapidi;
- a parità di tipologia d’intervento considerato, la possibilità di accedere ad incentivi ulteriori e/o alternativi rispetto ai TEE (non solo statali, ma anche regionali, locali o comunitari) rende estremamente ardua la definizione di un costo d’investimento tipico per ogni tecnologia;

- impatti non trascurabili sui costi di generazione dei TEE discendono inevitabilmente anche dalle metodologie di valutazione impiegate per quantificare il risparmio energetico certificabile; si consideri ad esempio quanto la pubblicazione di una nuova scheda tecnica possa contribuire ad aumentare il numero di interventi valorizzabili oppure a ridurre i costi amministrativi connessi con la definizione di un algoritmo di calcolo a consuntivo o con la misurazione di alcuni parametri di funzionamento;
- la normativa ha sempre previsto che l'emissione dei TEE possa avvenire in favore di diversi soggetti, coinvolti a vario titolo in ogni iniziativa: tipicamente le società di servizi energetici o il distributore di energia elettrica e gas (che abbia acquisito mandato in tal senso da parte del cliente finale) ma anche direttamente il cliente finale (nel caso di ente/azienda che ha provveduto alla nomina di energy manager); se ne deduce quindi che, in funzione dei diversi accordi commerciali instaurati tra le parti, il godimento della percentuale dell'incentivo che può spettare al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'investimento possa essere estremamente varia;
- più volte in passato, come richiamato al Capitolo 2, l'Autorità aveva indicato l'opportunità di raccogliere sistematicamente i dati inerenti i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti di efficienza energetica rendicontati nell'ambito del meccanismo dei TEE, ma a tale proposito gli operatori si sono sempre detti contrari in considerazione degli ulteriori costi che la raccolta di tali informazioni avrebbe comportato.

Tra gli altri, il Politecnico di Milano e, in particolare, l'Energy & Strategy Group nel suo ormai consueto Energy Efficiency Report, ha evidenziato come sia, di fatto, aleatorio basarsi sul dato dei costi unitari. Difatti, il tempo di ritorno di un investimento in efficienza energetica è estremamente variabile in funzione di fattori quali la taglia dello stesso, le ore di funzionamento, i costi dell'energia di cui si riducono i consumi.

Alla luce di quanto sopra, nonché in considerazione della previsione di aggiornamento delle attuali Linee guida, approvate con deliberazione EEN 9/11, e delle indicazioni riportate al paragrafo 4.7, ci si riserva di valutare successivamente l'opportunità di poter determinare il contributo tariffario anche in funzione dei costi marginali di generazione dei TEE sulla base di un'analisi specifica di tali costi. In tal senso, nel seguito, vengono indicati orientamenti transitori, immediatamente applicabili, fino a che saranno disponibili gli elementi necessari per determinare tali costi marginali di generazione dei TEE.

Definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori obbligati

5.3 Da quanto presentato nei capitoli precedenti emerge inoltre in modo chiaro che, nell'ambito dei quadrienni oggetto del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, il 2013 si configuri come un anno di transizione tra due regimi di funzionamento del meccanismo dei TEE, in quanto:

- gli obiettivi nazionali assegnati per il 2013 risultano inferiori a quelli assegnati per il 2012, comportando uno sforzo incrementale sostanzialmente invariato e nettamente inferiore a quelli richiesti nel successivo triennio;

- la disciplina introdotta dal decreto consente ancora per quest'anno di recuperare i risparmi conseguiti grazie a interventi realizzati in precedenza;
- non si può ancora presumere quale potrà essere l'impatto sull'offerta di titoli delle previsioni inerenti, da un lato, alcune delle novità introdotte dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (a.e. procedura specifica e premialità per i grandi progetti o le nuove schede tecniche di cui al paragrafo 3.9) e, dall'altro, la possibilità per gli operatori di preferire il Conto Termico ai TEE per l'incentivazione degli interventi ammissibili ad entrambi gli strumenti (cfr. paragrafo 3.6);
- come sopra ricordato, sono ancora temporaneamente vigenti le Linee guida approvate con deliberazione EEN 9/11.

- 5.4 Emerge inoltre come l'andamento del valore del contributo tariffario stabilito negli ultimi anni in applicazione dell'attuale formula di aggiornamento sia in controtendenza con l'andamento dei valori riscontrati in borsa o nelle contrattazioni bilaterali. Si ritiene però che il criterio della rilevanza del prezzo dell'energia sia tuttora opportuno nella valutazione del costo degli interventi di risparmio energetico e nella definizione dell'intensità dell'incentivazione, così come nella scelte operative dei soggetti partecipanti al meccanismo, in primis nella fase di offerta di servizi energetici.
- 5.5 Alla luce di quanto sopra, si ritiene che alcuni tra gli elementi attualmente utilizzati per la definizione del contributo tariffario (richiamati al paragrafo 2.7) siano ancora validi nella sostanza e che l'algoritmo di definizione dei prossimi contributi ne possa tenere conto; gli elementi attualmente adottati possono però essere perfezionati e ad essi possono esserne aggiunti altri che tengano conto più direttamente dell'andamento dei prezzi dei titoli registrati nell'ultimo periodo di riferimento.
- 5.6 Più in dettaglio, si ritiene opportuno prevedere, per ogni anno d'obbligo, la definizione di un contributo tariffario preventivo calcolato all'inizio del medesimo anno d'obbligo e di un contributo tariffario definitivo calcolato al termine dell'anno d'obbligo, anziché continuare a definire in anticipo un contributo tariffario già definitivo che, pertanto, non può tenere conto dell'andamento dei prezzi di mercato relativi al medesimo anno;
- 5.7 Dal punto di vista teorico, il contributo tariffario preventivo dovrebbe fornire delle indicazioni preliminari di prezzo e dovrebbe essere correlato ai costi marginali di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica. Tuttavia, come già evidenziato nel paragrafo 5.2, tali dati di costo non sono al momento disponibili e non possono essere definiti con semplicità. Nelle more di una più accurata analisi della possibilità di una loro definizione, si ritiene opportuno indicare possibili formule alternative per il calcolo del contributo tariffario preventivo.
- 5.8 Si ritiene opportuno adottare, per la definizione del contributo tariffario preventivo (calcolato all'inizio di ciascun anno d'obbligo⁶ a partire dal 2014, cioè entro giugno dell'anno solare $t+1$), la formula (2) di seguito illustrata:

⁶ Ciascun anno d'obbligo ha inizio il 1° giugno dell'anno solare corrente e termina il 31 maggio dell'anno solare successivo.

$$C_{PREVENTIVO}(t+1) = C_{PREVENTIVO}(t) \cdot [100 + \alpha \cdot E(t+n)]/100 \quad (2)$$

dove:

- $C_{PREVENTIVO}(t+1)$ è il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per l'anno d'obbligo (t+1);
- $C_{PREVENTIVO}(t)$ è il valore del contributo tariffario preventivo indicato per l'anno d'obbligo (t);
- $E(t+n)$ è la media aritmetica delle riduzioni percentuali attese per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento, valutate sulla base dei dati *forward*, al fine di tenere conto dell'andamento atteso per il costo dell'energia nel settore domestico che influenza la quota del costo marginale degli interventi che richiede di essere coperta tramite incentivo; eventualmente si potrebbe fare riferimento ai *forward* relativi al medesimo anno (t+1) a cui è riferito il contributo. In tal caso, il termine $E(t+n) = E(t+1)$ verrebbe posto pari alla media aritmetica delle riduzioni percentuali attese per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento, tra il periodo di riferimento dell'anno (t) e dell'anno (t+1), arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali.

In subordine, si potrebbe continuare ad utilizzare, in via transitoria, il criterio già attualmente implementato, considerando il termine $E(t)$, pari alla media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento tra il periodo di riferimento dell'anno (t-1) e dell'anno (t) e arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali⁷.

- α è un termine correttivo introdotto per tenere conto del fatto che ad una riduzione percentuale delle bollette energetiche non corrisponde un analogo aumento percentuale del $C_{PREVENTIVO}$. Tale termine correttivo potrebbe essere posto convenzionalmente pari a 0,5 in sede di prima applicazione.

5.9 Si ritiene opportuno adottare, per la definizione del contributo tariffario definitivo (calcolato al termine di ciascun anno d'obbligo a partire dal 2013, cioè dopo la fine di maggio dell'anno solare $t+2$), la formula (3) di seguito illustrata:

$$C_{DEFINITIVO}(t+1) = C_{PREVENTIVO}(t+1) + k \cdot [S(t+1) - C_{PREVENTIVO}(t+1)] \quad (3)$$

dove:

- $C_{PREVENTIVO}(t+1)$ è il valore del contributo tariffario preventivo unitario riconosciuto per l'anno d'obbligo (t+1) ai sensi della formula (2);
- $S(t+1)$ è il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato (eventualmente comprensivo dei prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali) nel medesimo anno d'obbligo, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- k è un parametro adimensionale, definito come indicato al paragrafo 5.10 al fine di limitare il rischio di controllo del mercato.

Il contributo definitivo per l'anno d'obbligo (t+1) viene quindi definito contestualmente alla verifica del corrispondente obiettivo dell'anno (t+1), che

⁷ Nella regolazione attualmente vigente, il periodo di riferimento ai fini del calcolo del termine $E(t)$ è quello compreso tra l'1 ottobre dell'anno solare (t-1) e il 30 settembre dell'anno solare (t).

avviene nel corso dell'anno solare $(t+2)$ ⁸, ed è valutato con riferimento ai prezzi di scambio registrati dei 12 mesi precedenti a tale verifica.

5.10 Per quanto riguarda il parametro k , si evidenzia quanto segue:

- qualora la differenza $[(S(t+1) - C_{PREVENTIVO}(t+1))]$ sia positiva e quindi comporti l'aumento del contributo tariffario definitivo rispetto a quello preventivo, si ritiene opportuno porre tale parametro k pari a 0,8. Ciò implica che il valore $C_{DEFINITIVO}(t+1)$ sia pari al $C_{PREVENTIVO}(t+1)$ aumentato del 80% della predetta differenza, lasciando in capo ai distributori il restante 20% che rappresenta un maggior costo rispetto ai prezzi medi di mercato;
- qualora la differenza $[(S(t+1) - C_{PREVENTIVO}(t+1))]$ sia negativa e quindi comporti la riduzione del contributo tariffario definitivo rispetto a quello preventivo, si ritiene opportuno porre tale parametro k pari a 0,8. Ciò implica che il valore $C_{DEFINITIVO}(t+1)$ sia pari al $C_{PREVENTIVO}(t+1)$ ridotto del 80% della predetta differenza, allocando ai distributori il restante 20% che rappresenta un maggior ricavo rispetto ai prezzi medi di mercato.

5.11 Dal punto di vista teorico, appare corretto che i valori del contributo tariffario preventivo non siano correlati ai valori del contributo tariffario definitivo, tanto più perché, come già detto, il contributo tariffario preventivo dovrebbe essere parametrato ai costi di investimento marginali degli interventi di efficienza energetica. Tuttavia, almeno fintantoché il contributo tariffario preventivo non possa essere correlato ai predetti costi di investimento, si potrebbe verificare un poco giustificato disallineamento rispetto ai valori dei contributi tariffari definitivi, potenzialmente rilevante con il passare degli anni. Per ovviare a tale situazione, qualora si dovesse verificare, si potrebbe, in alternativa:

- prevedere che il parametro k abbia un valore variabile in funzione dello scostamento tra il $C_{PREVENTIVO}$ e il $C_{DEFINITIVO}$, al fine di evitare che ai soggetti obbligati rimangano in capo ingiustificatamente costi o ricavi rilevanti in valore assoluto;
- utilizzare, nella formula (2), in luogo del termine $C_{PREVENTIVO}(t)$, il termine $C_{DEFINITIVO}(t)$ oppure il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo appena terminato.

S2. *Si ritiene opportuno definire, per ogni anno d'obbligo, un contributo tariffario preventivo e uno definitivo? Si ritiene opportuno che la determinazione definitiva del contributo tariffario avvenga contestualmente alla verifica degli obiettivi, sulla base del contributo preventivo determinato in precedenza e del valore degli scambi di TEE più prossimi? Per quali motivi?*

S3. *In relazione al contributo tariffario preventivo, si ritiene preferibile calcolare il termine E in relazione all'anno d'obbligo corrente (che sta iniziando) dovendo utilizzare, in quest'ultimo caso, dati forward o in relazione all'anno d'obbligo precedente (già concluso)? Quali considerazioni potrebbero essere presentate al fine di calcolare in modo più accurato, sin da subito, il valore del termine correttivo α ? Perché?*

⁸ con le modalità presentate al successivo paragrafo 5.16

- S4. *In relazione al contributo tariffario definitivo, si ritiene opportuno anche l'utilizzo dei prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali (nonostante contengano anche valori poco indicativi e potenzialmente fuorvianti quali quelli degli scambi infragruppo o simili) oltre che dei soli scambi in borsa? Per quali motivi?*
- S5. *Si ritiene opportuno prevedere che il parametro k sia pari a 0,8? Si ritiene opportuno che tale valore sia il medesimo indipendentemente dal segno del termine $[(S(t+1) - C_{PREVENTIVO}(t+1))]$ della formula (3)? Si ritiene preferibile differenziarlo?*
- S6. *Si ritiene opportuno che il parametro k abbia un valore variabile in funzione dello scostamento tra il $C_{PREVENTIVO}$ e il $C_{DEFINITIVO}$ al fine di evitare che ai soggetti obbligati rimanga in capo un maggiore costo o un maggiore ricavo rilevante in valore assoluto? Secondo quali criteri? Si ritiene invece preferibile che la determinazione del contributo preventivo sia effettuata a partire dal valore del contributo definitivo dell'anno precedente anziché del preventivo oppure a partire dal valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo appena terminato? Perché?*
- S7. *Potrebbe essere opportuno differenziare il valore del parametro k anche al fine di promuovere l'ottemperanza agli obiettivi nel corso del primo anno, limitando il ricorso agli anni successivi (ad esempio riducendolo per la sola quota di obiettivo soddisfatta nel corso del primo anno utile qualora il termine $[(S(t+1) - C_{PREVENTIVO}(t+1))]$ della formula (3) risulti negativo)? Perché?*

5.12 Come già riportato al paragrafo 4.1, nel caso si applicasse direttamente la formula (2) per la determinazione del contributo preventivo per l'anno 2013, esso risulterebbe pari a 76,64 €TEE (nell'ipotesi che il termine E sia calcolato sulla base dei dati di consuntivo dell'anno d'obbligo precedente e che il termine $C_{PREVENTIVO}$ sia pari all'unico valore disponibile per il contributo tariffario del 2012). In via transitoria si rende invece opportuno definire in modo leggermente diverso il contributo preventivo per l'anno 2013, al fine di consentire una completa e congruente applicazione delle formule per gli anni seguenti. In particolare:

- per il solo anno 2013 si ritiene opportuno definire il contributo preventivo sostituendo nella formula (2) il termine $C_{PREVENTIVO}(2012)$ con il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso la borsa nel periodo giugno 2011 – maggio 2013, al fine di ridurre il disequilibrio accumulato nel periodo 2008-2012 tra i prezzi di scambio e i contributi allora riconosciuti;
- in considerazione del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso la borsa nel periodo compreso tra giugno 2011 e maggio 2013 (pari a 103,69 €TEE), nonché dell'aumento dei prezzi dell'energia per i clienti finali domestici nel periodo di riferimento 2011/12 (pari a +11,89%)⁹ e ponendo α convenzionalmente pari a 0,5, il valore del contributo tariffario

⁹ Il calcolo è stato effettuato considerando la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento tra l'1 ottobre dell'anno 2011 e il 30 settembre dell'anno 2012, arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali.

preventivo calcolato secondo la formula (2) per l'anno 2013 risulta pari a 97,52 €TEE¹⁰;

- sulla base del valore preventivo per l'anno d'obbligo 2013 indicato al precedente punto, trascorso il mese di maggio 2014, sarà possibile determinare il contributo definitivo $C_{DEFINITIVO}(2013)$, mediante la formula (3), al fine di procedere con la verifica degli obiettivi 2013, e il contributo preventivo $C_{PREVENTIVO}(2014)$.

S8. Quali altri criteri potrebbero essere adottati ai fini della determinazione transitoria del contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013?

5.13 Per quanto riguarda la fissazione del valore massimo di riconoscimento, la proposta di determinare il contributo definitivo in un secondo momento rispetto alla determinazione del valore preventivo, mediante il combinato delle formule di aggiornamento del contributo tariffario (2) e (3), già prevede di per sé l'indicazione di un *cap* implicito. Infatti il valore del contributo definitivo per l'anno d'obbligo (t+1) viene determinato (durante l'anno solare t+2) successivamente alla fissazione del valore preventivo per il medesimo anno d'obbligo (che invece viene determinato nel corso dell'anno solare t+1) e, rispetto a quest'ultimo, è, al più, maggiore di un valore uguale al secondo addendo della formula (3).

S9. Si ritiene opportuna la fissazione anche di un contributo massimo di riferimento in termini relativi o assoluti, eventualmente a valere per il biennio in cui è possibile compensare la quota dell'obiettivo non ottemperata nell'anno (t) e solo su codesta specifica quota, oppure non se ravvede la necessità? Perché? Quali altri aspetti si riterrebbero meritevoli di considerazione (a.e., la fissazione di un contributo minimo)?

Modalità di erogazione e tempistiche per la quantificazione del contributo tariffario

5.14 Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo tariffario, attualmente il disposto della deliberazione 219/04 e della deliberazione 23 maggio 2006, 98/06, prevede che:

- venga riconosciuto il medesimo contributo unitario per tutti i TEE annullati dai distributori per dimostrare il raggiungimento dei propri obiettivi, nel rispetto della normativa vigente;
- l'erogazione avvenga una volta l'anno, a valle della verifica di conseguimento degli obiettivi da compiersi entro il 31 maggio;
- il contributo totale annuo corrisposto ad ogni distributore non possa superare il prodotto tra contributo unitario e obiettivo assegnato, eventualmente

¹⁰ Qualora si utilizzasse il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso la borsa e anche dei prezzi degli scambi mediante accordi bilaterali nel periodo giugno 2011 – maggio 2013, il contributo tariffario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 risulterebbe pari a 89,92 €TEE, mantenendo ferme tutte le altre ipotesi.

aggiornato per tenere conto delle compensazioni relative agli obiettivi degli anni precedenti.

- 5.15 Ancorché l'aspetto di cui al precedente paragrafo 5.14 fosse già stato oggetto di proposte di modifica nell'ambito del documento per la consultazione DCO 43/10 pubblicato a dicembre 2010¹¹, anche alla luce di quanto emerso nel corso di quella consultazione e delle novità normative intervenute successivamente, non si ritiene in questo momento necessario apportare alcun tipo di variazione alle modalità sopra descritte, che verrebbero dunque pienamente confermate, anche in base a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 5.16 Per quanto riguarda la tempistica di aggiornamento dei contributi tariffari, si ritiene di non confermare quanto previsto dall'articolo 3 della deliberazione 219/04 e di posticipare la fissazione del contributo preventivo, rendendolo comunque disponibile in tempo utile per l'inizio dell'anno d'obbligo a cui è riferito. Naturalmente, le tempistiche per la pubblicazione del contributo tariffario preventivo dipendono anche dai criteri che verranno adottati in esito alla presente consultazione. In linea generale, si prevede che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.12 per l'anno 2013, il contributo preventivo dell'anno (t+1) e il contributo definitivo dell'anno (t) siano resi disponibili non oltre il 30 giugno dell'anno solare (t+1). Si evidenzia altresì che il contributo preventivo dell'anno (t+1) può essere pubblicato alcuni mesi prima del 30 giugno dell'anno solare (t+1) solo qualora non sia correlato al valore del contributo tariffario definitivo dell'anno d'obbligo precedente.

S10. Quali altre considerazioni potrebbe essere presentate in merito alla tempistica di aggiornamento e alle modalità di erogazione dei contributi tariffari? Perché?

Ripartizione, tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il settore elettrico, degli oneri derivanti dal riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi

- 5.17 Per quanto riguarda la ripartizione tra i conti del meccanismo tra le tariffe di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, attualmente la deliberazione 219/04 prevede che il "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica", alimentato dalle tariffe dell'energia elettrica, sia utilizzato per rimborsare l'annullamento di TEE di tipo I, mentre il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale", alimentato dalle tariffe del gas naturale, sia utilizzato per rimborsare l'annullamento delle altre tipologie di TEE.
- 5.18 In considerazione delle intervenute equiparazioni ai titoli di tipo II di tipologie di titoli attestanti interventi eterogenei e tenuto conto dell'esigenza di non sovraccaricare in maniera discriminatoria le tariffe del gas naturale nonché di tenere conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 all'articolo 16, si propone di ripartire i costi del meccanismo in funzione degli

¹¹ punti da 5.4 a 5.8 a pag. 17 del documento per la consultazione DCO 43/10

obiettivi nazionali a partire dall'anno d'obbligo 2013 mediante il seguente criterio:

- utilizzare il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” per rimborsare l'annullamento finalizzato all'ottemperanza degli obiettivi aggiornati in capo ai distributori elettrici, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata;
- utilizzare parimenti il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” per rimborsare l'annullamento finalizzato all'ottemperanza degli obiettivi aggiornati in capo ai distributori di gas naturale, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata.

S11. Quali altre considerazioni potrebbero essere riportate in merito alla ripartizione tra i conti? Per quali motivi?

6 Gli orientamenti dell'Autorità in merito ai grandi progetti

Definizione di criteri per il riconoscimento di un incentivo costante ai titolari di grandi progetti

- 6.1 Alla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, in merito alla necessità di riconoscere ai titolari di grandi progetti la facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l'intera vita utile del progetto (pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto), appaiono esserci motivazioni di “bancabilità dei progetti” del tutto analoghe a quelle già considerate nella stesura dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011 che prevede la possibilità per i beneficiari di incentivi alla CAR di richiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha diritto, valorizzati economicamente in base al valore di contributo tariffario vigente al momento della richiesta.
- 6.2 Alla luce di quanto sopra e nelle more della definizione da parte del GSE dei criteri per la valutazione tecnica dei grandi progetti, il trattamento riservato a questi ultimi potrebbe essere simile a quello già previsto per i sistemi CAR, prevedendo quindi il ritiro al valore vigente al momento della data di approvazione del progetto.
- 6.3 Con riferimento all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, altre considerazioni però portano a differenziare il regime dei grandi progetti dal regime CAR:
 - la data di approvazione del progetto può essere sensibilmente differente dal periodo di effettiva realizzazione dell'intervento;
 - il comma 3 prevede che le modalità operative relative alla possibilità di optare per il regime che assicuri il valore costante del certificato per l'intera vita utile siano definite “avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato”;

- in particolare rispetto a quanto specificatamente previsto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011 all'articolo 9, comma 4, l'attuale dettato normativo non specifica se i certificati rilasciati per grandi progetti ai proponenti che abbiano scelto il regime costante di cui al comma 3 debbano essere obbligatoriamente oggetto di ritiro da parte del GSE oppure possano essere o meno oggetto di contrattazioni con i soggetti obbligati. Per tale motivo, nel seguito, si presentano orientamenti che contemplano entrambe le possibilità;
- è prevista una rideterminazione, da parte dei Ministri competenti, degli obiettivi e degli obblighi in base ai grandi progetti eventualmente approvati.

6.4 In considerazione delle specificità dei grandi progetti, pertanto, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo incentivante che preveda le seguenti caratteristiche:

- a ciascun grande progetto viene riconosciuto, lungo l'arco della vita utile, un valore costante dei TEE, definito a partire dal contributo tariffario definitivo in vigore per l'anno d'obbligo precedente a quello in cui avviene l'approvazione del progetto (che tiene conto, come proposto nel precedente capitolo, del prezzo di scambio sui mercati). A titolo esemplificativo, per progetti approvati tra giugno 2014 e maggio 2015, il contributo tariffario di riferimento sarà pertanto quello definitivo per l'anno 2013, che viene fissato entro la fine di giugno 2014, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 5.16. In alternativa, il valore costante dei TEE potrebbe essere definito a partire dal contributo tariffario definitivo in vigore per l'anno d'obbligo in cui avviene l'inizio delle misurazioni;
- il valore garantito di cui sopra viene determinato in funzione, oltre che del contributo tariffario dell'anno precedente, anche di un parametro "costi medi del progetto" che viene proposto direttamente dal proponente e adeguatamente giustificato, in modo che possa essere parte integrante dell'istruttoria tecnico-economica predisposta ai sensi dei commi 1 e 2 del decreto e, come tale, oggetto di contraddittorio. Pertanto, si ritiene che anche i "costi medi del progetto" per le finalità qui evidenziate siano analizzati dal GSE, con il supporto di Enea ed RSE;
- il parametro "costi medi del progetto" deve, in particolare, tenere conto dei costi medi di generazione dell'unità di risparmio energetico (tep) per lo specifico progetto nell'arco della vita utile e della vita tecnica, in modo da consentire un'adeguata remunerazione ed evitare, al contempo, sovra-incentivazioni;
- l'effetto di tale parametro sul contributo tariffario di riferimento dovrà essere tale da valorizzare il minor rischio, in capo al proponente, di diminuzioni del valore del contributo tariffario nell'arco della vita utile del progetto rispetto alla trattazione dei TEE sui mercati.

6.5 In considerazione di quanto sopra, il valore costante dei TEE, garantito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale, viene definito per l'intera durata del periodo incentivante secondo la seguente formula:

$$C_{GARANTITO}(t+x) = C_{MEDIO PROGETTO} + k \cdot [C_{DEFINITIVO}(t) - C_{MEDIO PROGETTO}] \quad (4)$$

dove:

- fatti salvi gli esiti dell'istruttoria di cui all'articolo 8, in caso di fissazione del parametro $C_{MEDIO\ PROGETTO}$ maggiore del valore di $C_{DEFINITIVO}(t)$, il $C_{GARANITO}(t+x)$ viene posto uguale al $C_{MEDIO\ PROGETTO}$. In alternativa al termine $C_{DEFINITIVO}(t)$ si potrebbe considerare la media dei contributi tariffari definitivi in vigore per i tre anni d'obbligo precedenti;
- il parametro k viene posto pari a 0,5, al fine di tenere conto della valorizzazione del rischio evitato di cui al precedente paragrafo;
- x indica gli anni per i quali viene riconosciuto l'incentivo del grande progetto ai sensi della normativa vigente.

6.6 In alternativa a quanto esposto nel paragrafo 6.5, si potrebbe ritenere che il valore costante dei TEE, garantito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale, sia posto pari al $C_{MEDIO\ PROGETTO}$. Quest'ultimo termine potrebbe essere valutato tenendo conto di una opportuna sovra-remunerazione del capitale investito (ad esempio prevedendo una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, come nel caso della sovra-remunerazione dei progetti pilota promossi dall'Autorità¹²). In ogni caso, si ritiene opportuno che il valore costante e garantito dei TEE non possa superare la media dei contributi tariffari definitivi in vigore per i tre anni d'obbligo precedenti a quello in cui avviene l'approvazione del progetto (ovvero il contributo tariffario definitivo in vigore per l'anno d'obbligo in cui avviene l'inizio delle misurazioni - vds. il paragrafo 6.4).

Orientamento ulteriore per il riconoscimento di incentivi ai titolari di grandi progetti

- 6.7 L'orientamento di cui ai precedenti paragrafi presuppone, in un'ottica di semplificazione del meccanismo, che i TEE generati da grandi progetti i cui proponenti non abbiano optato per la libera compravendita (cioè del tutto analoghi ai TEE degli interventi che non ricadono nell'articolo 8) non possano essere oggetto di contrattazioni e che, pertanto, vengano direttamente ritirati dal GSE. Diversamente, al fine di non sottrarre liquidità al mercato e di consentire la trattazione in borsa (o tramite accordi bilaterali) anche ai TEE che godono del regime che ne assicura il valore costante e al fine quindi di consentire l'applicazione di quanto previsto dal decreto, sarebbe necessario prevedere:
- l'effettuazione di un confronto annuo tra il valore garantito di cui al paragrafo 6.4 e seguenti riconosciuto a ciascun proponente e la media ponderata dei prezzi di mercato dei TEE. In alternativa, potrebbe essere opportuno riferirsi agli effettivi ricavi derivanti al proponente dalla vendita, tramite piattaforma organizzata o contrattazione bilaterale, dei TEE relativi al grande progetto (il che però complicherebbe le procedure e richiederebbe la marchiatura dei TEE associati ai grandi progetti);
 - l'applicazione nei confronti del proponente dei corrispettivi economici (a dare oppure ad avere) determinati dal confronto tra il valore garantito e il prezzo di vendita come sopra descritto, con specifiche modalità operative.

¹² si veda, al riguardo, l'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 – TIT.

Modalità di erogazione del contributo specifico per i grandi progetti e ripartizione, tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il settore elettrico, dei relativi oneri

- 6.8 Per quanto riguarda la copertura degli oneri nell'ambito dei grandi progetti, visto l'articolo 16 del decreto interministeriale, si ritiene opportuno prevedere, anche per i TEE derivanti dai grandi progetti, la medesima ripartizione dei costi proposta per il resto del meccanismo e riportata al paragrafo 5.18.
- 6.9 Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, nel caso di incentivazione riconosciuta secondo quanto riportato ai precedenti paragrafi 6.5 e 6.7, si ritiene opportuno prevedere che l'erogazione avvenga a seguito della valutazione positiva dei controlli ex post previsti dall'articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale, secondo tempistiche definite dal GSE e coerenti con quelle già attualmente definite per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

S12. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate in merito al calcolo del valore garantito per i TEE ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012? Perché?

S13. Quali altri aspetti si riterrebbero meritevoli di considerazione per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo e la ripartizione degli oneri tra i conti? Per quale motivo?